

**Regolamento concernente le caratteristiche della denominazione e del segno distintivo degli stabilimenti balneari, ai sensi dell'articolo 50, comma 2 della legge regionale 9 dicembre 2016, n.21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).**

art. 1 oggetto

art. 2 caratteristiche della denominazione

art. 3 caratteristiche del segno distintivo

art. 4 abrogazioni e norme transitorie

art. 5 entrata in vigore

**art. 1** oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 50, comma 2 della legge regionale 9 dicembre 2016, n.21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), le caratteristiche della denominazione e del segno distintivo degli stabilimenti balneari.

**art. 2** caratteristiche della denominazione

1. La denominazione dello stabilimento balneare non deve essere tale da ingenerare confusione circa la tipologia di appartenenza e la sua classificazione; in ogni caso non deve essere uguale o simile a quella adottata da altri stabilimenti balneari ubicati nel territorio di uno stesso Comune.

**art. 3** caratteristiche del segno distintivo

1. Il segno distintivo è realizzato conformemente al modello di cui all'allegato «A» al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e deve essere esposto all'esterno dello stabilimento balneare in modo da risultare ben visibile.

**art. 4** abrogazioni e norme transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2002, n. 0330/Pres. (Regolamento concernente le modalità di rilascio e i requisiti del provvedimento di classificazione e di autorizzazione all'esercizio degli stabilimenti balneari, le caratteristiche della loro denominazione, del segno distintivo e della loro pubblicità, le modalità di fissazione e applicazione dei prezzi da parte dei titolari o gestori, ai sensi dell'articolo 102, comma 3, della legge regionale 16 gennaio 2002, n.2).

2. Sono mantenuti i segni distintivi già realizzati ai sensi dell'Allegato «A» al decreto del Presidente della Regione 0330/2002.

**art. 5** entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

**Allegato A**  
**Modello segno distintivo stabilimento balneare**



**Modello del segno distintivo degli stabilimenti balneari.**

1. Il segno distintivo è costituito da due cabine-spogliatoio affiancate in immagine speculare, di colore blu con strisce verticali azzurre e dalla scritta «stabilimento balneare» di colore bianco, posta alla base del disegno.
2. Nella parte inferiore estrema sono disegnate le stelle marine a cinque punte in numero corrispondente alla classificazione ottenuta, di colore giallo su fondo blu.
3. Il segno distintivo è racchiuso in un rettangolo in alluminio 10/10 fondo naturale di misura massima non superiore a 25 centimetri di larghezza e 32 centimetri di altezza.

VISTO: IL PRESIDENTE